

Misure cautelari - Impugnazioni- Riesame

Misure cautelari - Impugnazioni- Riesame - Effetto estensivo Penale - Misure cautelari - Impugnazioni- Riesame - Effetto estensivo nei confronti dell'indagato no impugnante Corte di Cassazione, Sentenza n. 19046 del 29 marzo 2012 - depositata il 18 maggio 2012

Misure cautelari - Impugnazioni- Riesame - Effetto estensivo

Penale - Misure cautelari - Impugnazioni- Riesame - Effetto estensivo nei confronti dell'indagato no impugnante Corte di Cassazione, Sentenza n. 19046 del 29 marzo 2012 - depositata il 18 maggio 2012

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19046 del 29 marzo 2012 - depositata il 18 maggio 2012

Le Sezioni Unite, senza pronunciarsi sulla questione controversa (che era la seguente: «se l'omessa trasmissione al tribunale del riesame, nel termine di cinque giorni dall'avviso, di alcuni degli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare reale ne comporti l'inefficacia sopravvenuta o se, invece, il tribunale possa richiedere all'autorità procedente l'invio degli atti mancanti»), hanno preliminarmente affrontato la questione dell'effetto estensivo, nei confronti dei ricorrenti, dell'accoglimento, da parte di una Sezione semplice di questa Corte, dell'impugnazione proposta da uno solo dei coindagati avverso una precedente ordinanza "interlocutoria" emessa nell'ambito dello stesso procedimento e riguardante tutti gli indagati, ritenendo applicabile nel caso di specie il principio a suo tempo fissato dalle Sezioni Unite in tema di misure cautelari reali, secondo cui l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che detta decisione non sia fondata su "motivi personali" dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo (Sez. Un., sent. n. 34623 del 26/06/2002).

(In applicazione di tale principio, le Sezioni Unite hanno annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo, ritenendo il carattere dell'unitarietà del procedimento, sul rilievo che l'impugnazione autonomamente proposta da uno dei coindagati avverso un provvedimento interlocutorio non ne ha determinato la frammentazione, essendo lo stesso proseguito unitariamente nei confronti di tutti e quattro i ricorrenti, ma ha comportato un'anticipazione di decisione su uno degli aspetti procedurali, che anche gli altri coindagati avevano coltivato con un ricorso assegnato ad altra Sezione della Corte).

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19046 del 29 marzo 2012 - depositata il 18 maggio 2012

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it

Misure cautelari - Impugnazioni- Riesame